

Condizioni Generali di Vendita della Croda Italiana S.p.A.

Articolo 1 - Oggetto e Formazione del Contratto

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano la vendita delle merci, compresi tutti i servizi che Croda può fornire in relazione alla vendita delle merci, quali, a mero titolo esemplificativo, lanolina, esteri, proteine, etc. ("Beni" o "Prodotti") prodotte e distribuite dalla Croda Italiana S.p.A. ("Croda" o "Venditrice"). Qualsiasi contratto di qualità relativo ai Beni oggetto delle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà soggetto alle presenti Condizioni Generali di Vendita.
- 1.2 Qualunque ordine di acquisto che la Venditrice riceverà dall'Acquirente sarà regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e dalle condizioni particolari eventualmente concordate per iscritto. Resta comunque inteso che gli ordini di acquisto ricevuti non vincoleranno la Venditrice sino a che non siano stati espressamente accettati per iscritto dai suoi legali rappresentanti, ovvero fino a che non sia stata data esecuzione, anche parziale, agli ordini stessi, nel qual caso si applicheranno integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita. Resta in ogni caso inteso che le presenti Condizioni Generali di Vendita prevarranno su qualsivoglia altre condizioni dell'Acquirente, siano esse contenute nell'ordine o in qualsiasi altro documento. Pertanto, laddove l'Acquirente ordini o accetti i prodotti della Venditrice, ovvero dia istruzioni per la consegna, il contratto sarà regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.
- 1.3 Tutti i contratti tra Croda e l'Acquirente sono costituiti da: (a) queste Condizioni Generali di Vendita; (b) l'Accettazione dell'Ordine (cioè il documento scritto inviato da Croda all'Acquirente che stabilisce i termini in base ai quali Croda è disposta a fornire i Beni all'Acquirente); e (c) eventuali clausole particolari espressamente concordate per iscritto come facenti parte del contratto.
Per qualsiasi contratto tra le parti, gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) costituiscono l'intero accordo e sostituiscono ed estinguono tutti gli accordi, le promesse, le assicurazioni, le garanzie, le dichiarazioni e le intese tra le stesse, sia scritti che orali, relativi alla materia.
In caso di conflitto tra le diverse parti costitutive di un contratto, quanto stabilito dalle clausole di cui al punto c) avrà la precedenza rispetto a quanto stabilito dall'accettazione di cui al punto (b), che a sua volta avrà la precedenza su quanto stabilito nelle condizioni di cui al punto (a). Nessun ordine dei Beni potrà considerarsi accettato salvo che e fino a quando Croda non lo confermi attraverso la propria Accettazione dell'Ordine.
Entrambe le parti accettano e concordano che non esistono tutele per qualunque dichiarazione, rappresentazione, assicurazione o garanzia (sia che venga fatta innocentemente sia che venga fatta per negligenza) che non sia prevista nelle presenti Condizioni Generali di Vendita. Entrambe le parti accettano e concordano di non avere alcuna pretesa per travisamenti, sia in buona fede che dovuti a negligenza, basati su qualsiasi dichiarazione presente in queste Condizioni Generali di Vendita o, comunque, in qualsiasi contratto.
- 1.4 Le intese con ausiliari o funzionari della Venditrice non la impegnano. La Venditrice è vincolata soltanto dai documenti sottoscritti dai suoi legali rappresentanti. Qualunque modifica delle presenti Condizioni Generali di Vendita e/o qualunque condizione particolare aggiuntiva e/o qualunque garanzia espressa sarà valida solo se espressamente approvata per iscritto dai legali rappresentanti della Venditrice.

Articolo 2 - Disposizioni Generali.

- 2.1 I Beni oggetto delle presenti Condizioni Generali di Vendita vengono acquistati per essere impiegati nell'industria esercitata dall'Acquirente.
- 2.2 Qualunque descrizione dei Prodotti, qualunque indicazione relativa alle caratteristiche tecniche, proprietà, forma, colore e odore degli stessi, nonché qualunque diagramma informativo relativo alle prestazioni da essi ottenibili che sia contenuta in cataloghi, listini, brochure informative e altro materiale eventualmente distribuito o comunque reso disponibile dalla Venditrice, ovvero risultante o implicitamente deducibile da affermazioni fatte da dipendenti e/o ausiliari della Venditrice e/o da informazioni dagli stessi fornite, deve considerarsi come puramente approssimativa e indicativa, e non già impegnativa per la Venditrice, a meno che non abbia formato oggetto di espressa garanzia, che dovrà comunque essere fornita per iscritto dai legali rappresentanti della stessa.

- 2.3 Nessun contratto regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita potrà essere considerato una vendita a prova o su campione, a meno che ciò non sia stato espressamente concordato per iscritto.

Articolo 3 - Prezzi.

- 3.1 L'Acquirente pagherà il prezzo più eventuali supplementi, se applicabili. Il prezzo dei Beni ed i termini di pagamento saranno indicati nella conferma d'ordine della Venditrice o, in mancanza, nell'offerta che resterà valida per un periodo di 30 giorni dall'offerta stessa o per il diverso periodo indicato nell'offerta. Il prezzo è però puramente indicativo e non vincolante per la Venditrice, la quale ha il diritto di modificarlo successivamente. In particolare, il prezzo dei Beni indicati nella conferma d'ordine o nell'offerta potrà essere modificato dalla Venditrice, prima della consegna, dandone comunicazione all'Acquirente, per riflettere i prezzi in vigore alla data della spedizione. Tale prezzo si intenderà accettato dall'Acquirente - anche in mancanza di una conferma o accettazione espressa di quest'ultima - e dunque il contratto sarà regolarmente concluso in base al nuovo prezzo, se l'Acquirente non invierà alla Venditrice entro sette giorni di calendario (a partire dalla comunicazione della Venditrice) una comunicazione in cui dichiara di non accettare tale prezzo e disdice l'ordine. Analogamente, la Venditrice ha il diritto di inserire o modificare eventuali costi di servizio per riflettere le Tariffe in vigore a tale data, prima dell'esecuzione di qualunque servizio, dandone notizia all'Acquirente. Fatta salva ogni ulteriore e diversa pattuizione fra le parti, i prezzi debbono intendersi sempre esclusi IVA, costi doganali e altre tasse o spese; devono invece intendersi inclusivi di imballo e di spese di trasposto e di consegna, salvo il caso in cui le parti abbiano concordato che alla consegna si applichino termini Incoterm per i quali le spese di trasporto e consegna sono a carico dell'Acquirente. In tale ultimo caso, Croda avrà il diritto di addebitare all'Acquirente i costi di consegna e trasporto in aggiunta al prezzo.
- 3.2 Qualora i Beni non siano disponibili al momento della conferma d'ordine o dell'offerta, la Venditrice ha la facoltà - e quindi può decidere - di non riportare nella conferma d'ordine o nell'offerta il prezzo di vendita, che dunque verrà determinato secondo il listino della Venditrice relativo al trimestre in cui il materiale verrà consegnato. A tal fine, la Venditrice invierà all'Acquirente apposita comunicazione in cui indicherà il prezzo dei Beni così determinato. In tal caso, tale prezzo si intenderà accettato dall'Acquirente - anche in mancanza di una conferma o accettazione espressa di quest'ultima - e dunque il contratto sarà regolarmente concluso, se l'Acquirente non invierà alla Venditrice entro sette giorni di calendario (a partire dalla comunicazione della Venditrice) una comunicazione in cui dichiara di non accettare tale prezzo e disdice l'ordine.
- 3.3 Fatta salva ogni ulteriore e diversa pattuizione scritta fra le parti, l'Acquirente non potrà operare alcuna deduzione o compensazione e pagherà entro i termini esposti in fattura o, qualora questi non fossero esposti, entro 20 giorni dalla fine del mese della data della fattura. La fattura verrà emessa alla data di consegna dei Beni, come individuata ai sensi dell'art. 4.1 infra.
- 3.4 Qualora l'Acquirente dovesse richiedere la consegna dei Beni entro una data anteriore a quella inizialmente indicata, la Venditrice - se riterrà di accettare tale data - applicherà una maggiorazione di prezzo che verrà comunicata all'Acquirente entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data della richiesta di consegna anticipata. L'Acquirente avrà facoltà di non accettare la maggiorazione di prezzo comunicata, e in tal caso la consegna avverrà entro le date originariamente pattuite. Qualora nessuna maggiorazione di prezzo venga comunicata dalla Venditrice all'Acquirente entro il predetto termine, la consegna dei Beni avverrà entro la data originariamente concordata.

Articolo 4 - Termini e Modalità di Consegna e Trasferimento del Rischio.

- 4.1 La consegna si intende effettuata alla data in cui i Beni vengono consegnati allo spedizioniere o vettore scelto dalla Venditrice a sua esclusiva discrezione, ovvero, in caso di trasporto effettuato direttamente dalla Venditrice, alla data in cui i Beni vengono consegnati negli stabilimenti dell'Acquirente o nel diverso luogo concordato fra le parti, ovvero ancora nel caso in cui il trasporto sia effettuato direttamente dall'Acquirente, alla data dell'avviso di merce pronta, che sarà comunicata a mezzo telefono, fax o e-mail.
- 4.2 Dalla data di consegna dei Beni allo spedizioniere o al vettore, ovvero (nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla Venditrice) dalla data in cui i Beni sono pronti per iniziare il trasporto, ovvero ancora (nel caso di trasporto effettuato direttamente dall'Acquirente) dalla data dell'avviso di merce pronta, sono a carico dell'Acquirente tutti i rischi e i casi fortuiti e di forza maggiore. Eventuali reclami ed interventi della Venditrice nei confronti dei vettori o degli spedizionieri si intendono fatti anche occorrendo per conto dell'Acquirente. La Venditrice si riserva la facoltà di effettuare consegne ripartite e/o parziali.
- 4.3 I termini di consegna indicati nella conferma d'ordine o nell'offerta della Venditrice sono da considerarsi puramente indicativi e non essenziali per il contratto. La Venditrice farà quanto ragionevolmente possibile per rispettare detti termini ma non sarà ritenuta responsabile per perdite o danni risultanti dall'eventuale inosservanza dei termini di consegna indicati, salvo che le Parti non convengano specificatamente per iscritto il contrario. Fermo restando che i termini di consegna sono da considerarsi puramente indicativi (ossia rappresentano una stima), se in relazione ad una consegna Croda ha fondato motivo di credere che non sarà in grado di rispettare il termine di consegna, dovrà - entro un termine ragionevole - informare

l'Acquirente della possibilità di ritardo proponendo altresì all'Acquirente, ove possibile, le attività da compiere per ridurre il rischio e/o l'entità del ritardo. Se, nonostante l'Acquirente abbia accettato di compiere le attività proposte da Croda per ridurre il rischio e/o l'entità del ritardo e tali attività siano quindi state poste in essere, Croda non sarà comunque in gradi di consegnare i Beni entro 60 giorni successivi termine di consegna indicato/stimato, l'Acquirente potrà – come unico rimedio – comunicare per iscritto a Croda la propria volontà di non volere più ricevere la consegna dei Beni in ritardo con la sola conseguenza che Croda sarà tenuta a restituire all'Acquirente quanto dallo stesso già eventualmente pagatole in relazione ai Beni in questione (l'Acquirente dovrà però comunque pagare ogni Bene consegnato laddove la consegna sia stata effettuata in più volte). Altri contratti esistenti tra l'Acquirente e Croda e, comunque, altre consegna tra le medesime parti non saranno in alcun modo pregiudicati. Qualora i Beni non siano disponibili al momento della conferma d'ordine o dell'offerta, la conferma d'ordine o l'offerta non riporteranno il termine di consegna che verrà quindi comunicato dalla Venditrice all'Acquirente appena possibile. In tale ipotesi, il prezzo verrà determinato con le modalità di cui all'art. 3.2 infra.

- 4.4 Qualora l'Acquirente (a) omettesse di fornire tutte le istruzioni e/o la documentazione necessari per i Beni e la loro consegna o comunque causasse o richiedesse un ritardo nella consegna degli stessi oppure (b) omettesse di prendere in consegna i Beni alla data di consegna o ne ritardasse lo scarico oltre i termini temporali specificati da Croda nella propria comunicazione inviata all'acquirente (avente oggetto: "Tempi di sosta per carico e scarico"), Croda potrà (pur non essendone obbligata), senza alcun pregiudizio per ogni proprio ulteriore diritto, chiedere all'Acquirente il pagamento tutti i costi e le spese (di immagazzinamento, deposito, di trasporto, sosta, etc.) sostenute in ragione della condotta dell'Acquirente.
- 4.5 L'Acquirente non potrà rifiutarsi di accettare la fornitura di una quantità di Prodotti che si avvicini in modo ragionevole alla quantità contrattualmente pattuita (sia in più che in meno) e, in ogni caso, non potrà rifiutarsi di accettare una deviazione fino al +/- 5% della quantità di Prodotti contrattualmente pattuita.

Articolo 5 - Riserva di proprietà - Pagamento.

- 5.1 I Prodotti forniti da Croda rimarranno di proprietà di quest'ultima fino all'integrale pagamento delle fatture ad essi corrispondenti, ma il rischio del perimento degli stessi passerà all'Acquirente al momento della loro consegna determinato ai sensi dell'art. 4.1 *supra*.
- 5.2 L'Acquirente dovrà effettuare integralmente il pagamento entro i termini concordati. La data di scadenza indicata in fattura va intesa come termine ultimo per l'effettivo accredito del pagamento e non per l'inizio del processo del pagamento stesso.
- 5.3 In caso di ritardo nel pagamento del prezzo ai sensi dell'art. 5.2 *supra*, saranno dovuti interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5 comma 2 del Dlgs 231/2002. Sono comunque fatti salvi i rimedi di legge spettanti alla Venditrice.
- 5.4 Senza che ciò pregiudichi qualunque altro diritto o tutela, Croda ha facoltà di sospendere tutte le consegne se il pagamento è scaduto in base al contratto o ad un qualsiasi altro contratto.

Articolo 6 - Test di qualità e Limitazione di Responsabilità.

- 6.1 L'Acquirente si impegna ad effettuare i test di qualità indicati nelle condizioni particolari che regolano i singoli contratti di vendita, nonché ogni altro test di qualità che sia necessario o opportuno in relazione allo specifico uso che l'Acquirente intende fare dei Beni acquistati prima di utilizzare i Beni stessi nei propri processi produttivi.
- 6.2 Qualora i test di qualità di cui al precedente articolo 6.1 non fossero stati effettuati, ovvero non fossero stati effettuati con la dovuta diligenza, la Venditrice non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per alcun eventuale danno che potesse derivare all'Acquirente dall'uso dei Beni, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave della Venditrice stessa.

Articolo 7 - Garanzie e Denuncia dei Vizi.

- 7.1 Croda garantisce che per un periodo di tre mesi dalla data di consegna (o altra data espressamente specificata per iscritto), i Beni saranno conformi alle Specifiche ed a qualsivoglia Dichiarazione Scritta della Venditrice e che sono stati prodotti nel rispetto di tutte le relative leggi e regolamenti che disciplinano la produzione di tali beni nell'Unione Europea. Croda garantisce altresì che i Beni compravenduti non violano alcun brevetto, marchio, disegno registrato, o diritto grafico di terzi al momento della vendita (ma non viene fornita alcuna garanzia per quanto riguarda l'uso dei Beni da parte dell'Acquirente dopo tale vendita da parte di Croda).
- 7.2 Croda, a propria discrezione e senza addebiti, provvederà a sostituire (o rieseguire il servizio) o a rimborsare il prezzo dei Beni che siano in violazione delle garanzie di cui al punto 7.1, a patto che:
(a) l'Acquirente ispezioni immediatamente e integralmente i prodotti all'atto della consegna e specifichi

immediatamente per iscritto, sul documento di trasporto del vettore, quali siano i beni viziati e in cosa consistano i vizi individuati ed, eventualmente, quali siano i beni mancanti; in mancanza, nulla l'Acquirente potrà pretendere in merito ai vizi apparenti e ai beni mancanti (b) fermo quanto stabilito alla precedente lettera a), l'Acquirente denunci alla Venditrice la violazione delle garanzie, per iscritto, entro e non oltre 8 giorni dalla conoscenza (o da quando, ragionevolmente, sarebbe dovuto venire a conoscenza) della stessa, e comunque – fermo il termine di 8 giorni – entro e non oltre tre mesi dalla consegna ai sensi dell'art. 7.1 supra;

(c) l'Acquirente non modifichi i prodotti e non li unisca o immetta in un processo produttivo quando sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che detti beni violavano le garanzie di cui al punto 7.1

(d) l'Acquirente abbia usato e conservato i Beni in conformità con le istruzioni nelle Specifiche (cioè le specifiche standard di Croda per i Beni o altre specifiche concordate per iscritto da Croda); e

(e) I Beni, a libera scelta di Croda, siano messi a disposizione di Croda per ispezione ovvero restituiti a Croda a spese dell'Acquirente.

- 7.3 Nei limiti previsti dalla legge applicabile e fatto salvo quanto indicato in queste Condizioni Generali di Vendita, tutte le garanzie (sia esplicite che implicite) sono escluse, ed in particolare: (a) quelle relative ad una qualità soddisfacente o alla conformità per uno specifico utilizzo (anche se tale specifico utilizzo è stato comunicato a Croda) e (b) quelle inerenti a qualsivoglia aspetto relativo a prestazioni, composizione o caratteristiche dei Beni diverse da quelle espressamente stabilite nelle Specifiche o in una Dichiarazione Scritta (cioè qualsiasi descrizione, rappresentazione, raccomandazione, dichiarazione o garanzia relativa ai Beni, effettuata per iscritto e firmata da un rappresentante di Croda a ciò autorizzato) della Venditrice.
- 7.4 La Venditrice, a sua esclusiva discrezione, potrà sostituire i Beni che presentassero difetti di lavorazione o altri difetti dovuti ad imperfezioni delle materie prime utilizzate per la produzione degli stessi, ovvero rimborsarne il prezzo, previa restituzione dei Beni difettosi, purché siano stati rispettati i termini di decadenza e le prescrizioni di cui al precedente art. 7.2.
- 7.5 In nessun caso potrà essere richiesta la sostituzione, il rimborso del prezzo o alcun risarcimento del danno, in relazione a quei Beni i cui difetti siano stati provocati da cattivo o imprudente uso ovvero incuria nella conservazione, magazzinaggio o trasporto da parte dell'Acquirente.

Articolo 8 - Limitazioni di Responsabilità della Venditrice.

- 8.1 La Venditrice, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 6.2, risponde degli eventuali danni sofferti dall'Acquirente a causa dei vizi dei Beni purché la denuncia dei vizi sia avvenuta entro 8 giorni dalla scoperta e comunque entro tre mesi dalla data di consegna ed, in ogni modo, la responsabilità massima complessiva di Croda nei confronti dell'Acquirente per quanto riguarda qualsiasi contratto, sia che si tratti di responsabilità contrattuale, da fatto illecito (inclusa la negligenza), da violazione di obblighi/doveri legali ovvero di altri tipi di responsabilità, è limitata all'importo minore tra (a) il prezzo complessivo dei Prodotti acquistati da parte dell'Acquirente durante il periodo di sei mesi precedenti alla data di consegna dei Beni che hanno determinato il sorgere della responsabilità in questione e (b) € 1.000.000,00 (euro un milione).
- 8.2 Fatto salvo il caso di dolo o di colpa grave, in nessuna circostanza - compresi i casi in cui Croda è stata avvisata della possibilità di perdite - la Venditrice sarà responsabile per:
(a) perdite e/o danni indiretti, speciali, punitivi o consequenziale; e/o
(b) perdite di profitti attesi o perdite di business (dirette o indirette); e/o
(c) eventuali richieste di terzi nei confronti dell'Acquirente;
(d) danni provocati da eventuali ritardi nella consegna;
sia nel caso in cui tale responsabilità derivi da contratto, da fatto illecito (inclusa negligenza), da violazione di obblighi/doveri legali o che si tratti di altri tipi di responsabilità o comunque che si tratti di responsabilità per qualunque danno a terzi. In ogni caso, nulla in queste Condizioni Generali di Vendita o nel contratto deve essere interpretato in modo da limitare o escludere la responsabilità del Venditore per dolo, colpa grave o in qualsiasi altra circostanza in cui la responsabilità del Venditore non può essere limitata o esclusa in base alla legge applicabile.
- 8.3 In ogni modo, la Venditrice non risponde in nessun caso per eventuali danni causati indirettamente.
- 8.4 Croda non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualunque violazione di qualunque contratto o per qualsiasi perdita o danno causato all'Acquirente o subito dall'Acquirente come risultato diretto o indiretto del fatto che la vendita dei Beni da parte di Croda sia impedita, limitata, ostacolata o ritardata in ragione di qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo di Croda, inclusi, senza limitazione, eventi straordinari, guerra, ostilità, epidemie, pandemie, scontri, incendi, esplosioni, incidenti, alluvioni, sabotaggi, mancanza di carburante, energia, materie prime, contenitori, mezzi di trasporto o manodopera adeguati, sciopero, serrata o ingiunzione conformità alle leggi e ai regolamenti e rottura di macchinari o apparecchiature.

Articolo 9 - Clausola Risolutiva Espressa.

9.1 Qualora l'Acquirente non adempia nei termini previsti all'obbligazione di pagamento del prezzo entro i

termini concordati come fissato all'art. 5.2, la Venditrice avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, fatti comunque salvi gli altri rimedi previsti dalla legge ed il risarcimento del danno.

Articolo 10 - Mutamenti nelle Condizioni Patrimoniali dell'Acquirente.

10.1 Qualora, dopo la data di stipula del singolo contratto di vendita si verificassero mutamenti nelle condizioni patrimoniali dell'Acquirente (o, comunque, la Venditrice venisse a conoscenza di mutamenti nelle condizioni patrimoniali dell'Acquirente) tali da far ritenere, secondo buona fede, che esso non potrà far fronte alle proprie obbligazioni, la Venditrice potrà sospendere l'esecuzione dell'ordine fino a che sia prestata idonea garanzia, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1461 del Codice Civile. In ogni caso, la persistenza del pericolo di conseguire la prestazione comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento dell'Acquirente, fermo il diritto della Venditrice di ottenere il risarcimento dei danni.

10.2 L'Acquirente è tenuto ad informare prontamente la Venditrice di qualunque evento che possa dar luogo all'applicazione del presente Articolo 10. In mancanza di comunicazione l'Acquirente risponde dei danni.

Articolo 11 - Obbligo di Adempimento dell'Acquirente e Limitazioni alla proponibilità di eccezioni.

11.1 L'esecuzione delle prestazioni al cui adempimento è tenuto l'Acquirente, ed in particolare il pagamento del prezzo, non potrà essere sospesa o differita per nessun motivo, neppure se nascessero delle contestazioni relative alle garanzie ovvero sorgesse o fosse promossa per parte dell'Acquirente una qualsiasi questione o contestazione nei confronti della Venditrice per inadempimento o per qualunque altro motivo, nel più ampio senso.

11.2 Nessuna domanda o pretesa sarà azionabile o giudizialmente proponibile contro la Venditrice, neppure in via riconvenzionale ovvero in via di eccezione, senza il previo pagamento da parte dell'Acquirente di quanto dovuto in favore della Venditrice in forza delle fatture emesse dalla stessa.

Articolo 12 - Legge applicabile e Foro esclusivamente competente.

12.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono rette e regolate dalla legge italiana e devono essere interpretate ed eseguite in base alla stessa, con espressa esclusione dell'applicazione della Convenzione del 1980 sulla vendita internazionale di merci

12.2 Per qualunque controversia nascente o derivante dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, o dalle singole vendite da esse regolate, o comunque ad esse collegate, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

Articolo 13 - Nullità o inefficacia di singole clausole.

13.1 Le parti manifestano l'intenzione e la volontà che tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita siano e rimangano valide, efficaci ed eseguibili nella misura massima permessa dalla legge. Se una o più clausole, o qualsiasi espressione individuale di una qualunque clausola, dovessero essere ritenute o divenire, in qualche misura, invalide, illegali, inefficaci o ineseguibili, tale o tali clausole o espressioni dovranno ritenersi, in tale misura, come non facenti parte del contratto sicché il contratto e tutte le altre clausole del contratto manterranno piena validità ed efficacia e continueranno in piena forza, validità ed efficacia.

Articolo 14 - Regolamento.

14.1 L'Acquirente è tenuto, a propria cura e spese, a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti e ad ottenere e mantenere tutte le licenze d'importazione o d'esportazione, di sdoganamento, consensi al controllo di scambio o altre autorizzazioni e permessi necessari in relazione all'acquisto dei Beni.

14.2 Sia l'Acquirente che Croda dovranno rispettare tutte le leggi, i regolamenti, gli embarghi o le misure restrittive che prevedono sanzioni economiche, come modificate di volta in volta ("Sanzioni"), amministrate, adottate o applicate dagli Stati Uniti, dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dal Regno Unito, dall'Italia o da qualsiasi altro Paese sotto la cui giurisdizione l'Acquirente o Croda operino e/o dai rispettivi governi, dalle rispettive istituzioni e agenzie governative di uno qualsiasi dei precedenti che siano responsabili dell'amministrazione, dell'adozione o dell'applicazione delle Sanzioni tra cui, in via esemplificativa, l'Ufficio di controllo degli assets esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC), il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, i Ministeri dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria francesi, il Ministero dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria italiani, e il Tesoro di Sua Maestà (Autorità Sanzionatorie). In relazione all'esecuzione del contratto, Croda non sarà obbligata a fornire alcun Bene se, a suo avviso, farlo sarebbe o potrebbe essere in contrasto con le Sanzioni applicabili (incluso quando Croda abbia ragione di sospettare che una qualche successiva fornitura da parte dell'Acquirente a un terzo soggetto possa essere in contrasto con le Sanzioni applicabili), indipendentemente da qualsiasi autorizzazione che Croda possa essere in

grado di ottenere o utilizzare. Qualsiasi rifiuto in tal senso da parte di Croda di fornire un qualunque Bene non pregiudicherà i suoi altri diritti ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

- 14.3 L'Acquirente dovrà informare immediatamente Croda se l'Acquirente o uno qualunque dei suoi affiliati o uno qualunque dei suoi o dei loro direttori, funzionari, agenti o dipendenti o qualsiasi persona che agisce per conto di uno di essi diventa una Parte Limitata, ovvero una persona o un'entità che sia iscritta o comunque posseduta o controllata da una persona o da un'entità che sia iscritta in una qualsiasi Lista delle Sanzioni - ossia la lista "Specially Designated Nationals and Blocked Persons" la lista "Sectoral Sanctions Identification" gestite dall'OFAC, l'elenco consolidato di persone, gruppi ed entità soggetti alle sanzioni finanziarie dell'UE, l'elenco consolidato degli obiettivi di sanzioni finanziarie gestito dal Tesoro del Regno Unito o ogni altra lista analoga che sia gestita, o qualunque comunicazione pubblica di sanzioni che sia stata effettuata, da parte di una qualsiasi altra Autorità Sanzionatoria - o che sia altrimenti destinataria di Sanzioni.
- 14.4 Se, ad avviso di Croda, diventasse illegale l'esecuzione da parte di Croda di un qualsiasi contratto o parte di esso in base alle Sanzioni applicabili (un Evento Sanzionabile), indipendentemente da qualsiasi autorizzazione che Croda possa essere in grado di ottenere o utilizzare, Croda avrà il diritto di sospendere senza alcuna responsabilità l'esecuzione di qualsiasi contratto o, a seconda del caso, di una parte di esso che possa essere interessata dalle Sanzioni, fino a quando non possa legittimamente riprenderne l'esecuzione.
- 14.5 Senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto o tutela che Croda possa avere in base alle presenti Condizioni Generali di Vendita o alla legge (incluso, a seconda del caso, il diritto al risarcimento danni per violazione del contratto), Croda ha il diritto di risolvere il singolo contratto con effetto immediato qualora:
(A) ragionevolmente ritenesse, in buona fede, che l'Acquirente abbia violato gli articoli 14.1, 14.2 o 14.3;
(B) Croda, qualsiasi affiliata o qualsiasi destinatario terzo dei Beni forniti o da fornire in virtù del contratto diventasse una Parte Limitata; o
(C) la prestazione di Croda del contratto o di qualsiasi sua parte fosse stata sospesa ai sensi dell'articolo 14.4 per un periodo continuativo superiore a 3 mesi dal relativo Evento Sanzionabile.
- 14.6 L'Acquirente è tenuto a indennizzare, garantire e tenere indenne Croda da e contro tutte le pretese, i danni, le perdite, le sanzioni, gli onorari, i costi e le spese derivanti da o relativi a qualsiasi violazione del presente articolo 14 incluse (senza limitazione) qualunque spesa legale o qualunque altra spesa sostenuta da Croda in relazione a qualsiasi procedura di indagine o di esecuzione da parte di qualunque autorità competente relativa a una sospetta o presunta violazione delle Sanzioni.

Articolo 15 - Cessione.

- 15.1 Croda si riserva il diritto di cedere in tutto o in parte qualsiasi contratto; l'Acquirente accetta sin da ora, ora per allora, tale cessione e di liberare Croda.

Articolo 16 - Etica e schiavitù moderna.

- 16.1 Croda rispetta e si conforma ai principi contenuti: (a) nel codice etico e nel codice di condotta di Croda che possono essere consultati all'indirizzo <http://www.croda.com>; e (b) nella politica di Croda sulla schiavitù moderna.
- 16.2 L'Acquirente deve rispettare tutte le leggi, gli statuti, i regolamenti applicabili nonché tali codici e politiche di volta in volta vigenti. Croda può risolvere il singolo contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta all'Acquirente se l'Acquirente viola questo articolo 16.2 o se Croda ritiene (a sua assoluta discrezione) che l'Acquirente possa essere in violazione di questo articolo 16.2.

Articolo 17 - Proprietà intellettuale.

- 17.1 Al fine di proteggere la natura proprietaria dei Beni, si applicano le seguenti restrizioni al loro utilizzo:
a) salvo che sia ragionevolmente richiesto per fini di sicurezza, l'Acquirente non potrà analizzare, far analizzare né consentire l'analisi di qualsiasi Bene o campione fornito all'Acquirente; e (b) l'Acquirente non potrà copiare o permettere consapevolmente la copia dei Beni.
- 17.2 Nulla di quanto previsto in queste Condizioni Generali di Vendita può venire inteso nel senso di aver concesso all'Acquirente una licenza o un qualsiasi altro diritto di utilizzare uno dei marchi di Croda. L'Acquirente non dovrà intraprendere alcuna azione che possa incidere negativamente sui marchi di Croda o sminuire la reputazione associata ai Beni e/o ai marchi di Croda (inclusa, senza limitazione, qualunque alterazione dei marchi di Croda in qualsiasi modo o qualunque ricorso a qualsiasi bene o a qualunque marchio simile a quelli associati ai Beni di Croda).

Articolo 18 - Collaborazione e rappresentanza

- 18.1 Nessuna disposizione delle presenti Condizioni Generali di Vendita è intesa a creare una collaborazione, una joint venture, un accordo di distribuzione o un rapporto legale di qualsiasi tipo tra le parti che imponga a una parte la responsabilità per le azioni o le mancate azioni dell'altra parte o che autorizzi una parte ad agire

come rappresentante o agente per l'altra. Salvo ove diversamente espressamente previsto nelle presenti

Condizioni Generali di Vendita, nessuna delle parti avrà l'autorità di presentare dichiarazioni, agire in nome o per conto dell'altra parte, o in altro modo rappresentare o vincolare l'altra parte.

Firma dell'Acquirente

Data

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Acquirente approva espressamente i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali di Vendita: Articolo 3 – Prezzi; Articolo 4.3 e 4.5 – Termini e Modalità di Consegna e Trasferimento del Rischio; Articolo 5.1 e 5.4 - Riserva di proprietà - Pagamento; Articolo 6.2 – Limitazione di Responsabilità; Articolo 7.2, 7.3 e 7.4 – Garanzie e Denuncia dei Vizi; Articolo 8 – Limitazioni di Responsabilità della Venditrice; Articolo 9 – Clausola Risolutiva Espressa; Articolo 10 – Mutamenti nelle Condizioni Patrimoniali dell'Acquirente; Articolo 11 – Obbligo di Adempimento dell'Acquirente e Limitazioni alla proponibilità di eccezioni; Articolo 12 – Legge applicabile e Foro esclusivamente competente; Articolo 14 – Regolamento; Articolo 15 – Cessione; Articolo 16.2 – Etica e schiavitù moderna.

Firma dell'Acquirente

Data
